

DIRITTO SOCIETARIO ■ Dal Consiglio notarile di Milano l'indicazione sulle maggioranze

Quorum blindati sulle fusioni

Tetti più elevati di quelli di legge per la delibera se a prevederlo è lo statuto della incorporata

La materia del quorum necessario nelle assemblee delle società di capitali per decidere l'approvazione del progetto di fusione o di scissione (articoli 2502 e 2506 ter del Codice civile) sollecita una particolare questione nei casi in cui, per effetto dell'operazione di fusione/scissione:

a) la società incorporante (già preesistente alla fusione o di nuova costituzione) o la società beneficiaria della scissione (anch'essa già preesistente alla scissione o di nuova costituzione) vengano ad assumere uno statuto recante clausole nuove o difformi rispetto a quelle contenute nello statuto della società incorporanda o scindenda;

b) lo statuto della società incorporanda o scindenda disponga che le modifiche allo statuto stesso si adottino, in genere, con un dato quorum (poniamo il 51 per cento), inferiore tuttavia rispetto al quorum (poniamo il 66 per cento) disposto per modificare certe particolari clausole dello statuto stesso (e cioè proprio quelle che ricevono innovazioni nello statuto della società incorporante o beneficiaria della scissione).

Insomma, il problema è l'individuazione del quorum necessario per deliberare l'operazione di fusione/scissione nel caso in cui:

1) lo statuto della società incorporanda o scindenda preveda un quorum generico per le modifiche statutarie (nell'esempio di cui sopra, il 51 per cento);

2) lo statuto della medesima società incorporanda o scindenda preveda uno specifico quorum per certe modifiche statutarie (si ipotizza la necessità di un quorum del 66 per cento per introdurre, sopprimere o modificare le clausole statutarie che dispongono in tema di circolazione delle partecipazioni al capitale sociale: prelazione, gradimento, eccetera);

3) lo statuto della società incorporante o beneficiaria della scissione (indifferentemente se già preesistente alla fusione o di nuova costituzione) presenti clausole statutarie nuove o difformi (rispetto allo statuto della società incorporata o scindenda) nelle materie in cui lo statuto della stessa società incorporanda o scindenda preveda un quorum "rinforzato" per introdurre, modificare o sopprimere clausole statutarie che appunto incidano su quelle materie.

Il quesito è dunque se la deliberazione di fusione/scissione vada approvata con il quorum "ordinario" (nell'esempio, il 51 per cento) oppure con il quorum "rinforzato" (nell'esempio: il 66 per cen-

Nelle scissioni disco verde al percorso agevolato

La legge di riforma del diritto societario (articolo 2506 ter, comma 4) consente che con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione, si può procedere ad alcune semplificazioni. In particolare:

a) l'organo amministrativo può omettere la redazione della situazione patrimoniale delle società stesse, che, ordinariamente, dovrebbe essere riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società;

b) l'organo amministrativo può omettere la redazione della relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione e, in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote, del quale deve indicare i criteri di determinazione;

c) l'esperto o gli esperti di cui all'articolo 2501 sexies possono omettere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, nella quale si indicano il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori

Le regole nelle ipotesi di consenso unanime

risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi, nonché le eventuali difficoltà di valutazione; tale relazione deve contenere inoltre un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

to.

La massima n. 25 elaborata dall'apposita commissione presso il Consiglio notarile di Milano precisa che la norma in questione, che consente di omettere la relazione di congruità del rapporto di cambio di scissione (quando ricorra il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione), si applica ad ogni tipo di

scissione, e quindi:

1) alla scissione "totale" (cioè alla scissione per effetto della quale la società scissa si spegne del tutto e il suo patrimonio passa alle beneficiarie);

2) alla scissione "parziale" (cioè alla scissione per effetto della quale alla beneficiaria o alle beneficiarie passa solo una parte del patrimonio della scissa);

3) alla scissione a favore di società di nuova costituzione;

4) alla scissione a favore di società già esistente.

Pertanto, resta fermo l'obbligo della relazione di stima del patrimonio trasferito alla società beneficiaria nel caso in cui la società scissa sia una società di persone e la società beneficiaria:

a) sia una società di capitali di nuova costituzione; oppure:

b) sia una società di capitali preesistente che, per effetto della scissione, aumenti il suo capitale.

Va su quest'ultimo punto ricordato che, ai sensi dell'articolo 2501-sexies, ultimo comma, al revisore contabile o alla società di revisione incaricati di redigere la relazione di congruità sul rapporto di cambio, va altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone.

A.B.U.

to) quando si tratta di deliberare questa fusione/scissione, ove i soci della società incorporanda o scindenda si troveranno a far parte di una società (incorporante o beneficiaria della scissione) che avrà uno statuto difforme da quello della società incorporanda o scindenda proprio in quelle materie ove occorrerebbe un quorum maggiore di quello ordinariamente previsto per decidere certe modifiche statutarie.

La prima soluzione è rispondente al nuovo testo dell'articolo 2502 del Codice civile, ove esso

dispone che «se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente» l'approvazione del progetto di fusione/scissione «avviene (...) nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto». Ma così facendo si violerebbe il diritto dei soci della società incorporanda o scindenda a "subire" modificazioni di certe particolari clausole dello statuto della società cui essi partecipano solamente con particolari quorum decisionali disposti dallo statuto.

Cosicché, se dall'operazione di

fusione/scissione derivasse che la società incorporante o beneficiaria della scissione sarebbe regolata da uno statuto difforme da quello della società incorporata o scissa proprio in quelle clausole per la cui modifica sarebbe stato necessario il raggiungimento di un particolare quorum, l'approvazione del progetto di fusione/scissione con un quorum minore defrauderebbe inevitabilmente la posizione dei soci della società incorporata o scissa.

Ed è proprio ragionando in questo senso che la massima n. 21,

elaborata dalla apposita commissione presso il Consiglio notarile di Milano, dispone che l'articolo 2502 del codice civile, nella parte in cui prevede che la fusione, nelle società di capitali, è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto, va intesa nel senso che qualora siano introdotte clausole statutarie nuove o difformi da quelle contenute nello statuto della società incorporata o della società scissa per la cui adozione la legge o lo statuto richiedono maggioranze più elevate (di quelle genericamente previste dallo statuto o dalla legge per le modifiche statutarie) la adozione della delibera di fusione o di scissione deve essere adottata con la maggioranza più elevata.

Questo principio evidentemente vale sia nel caso in cui la società incorporante o la società beneficiaria siano società di nuova costituzione sia nel caso in cui siano società preesistenti; in quest'ultimo caso il confronto va dunque fatto fra le clausole della società incorporata o della società scissa e quelle della società preesistente anche se non formalmente modificate per effetto della fusione o della scissione.

ANGELO BUSANI

INTERVENTO

Patrimoni destinati, limiti al capitale

DI FLORIANO D'ALESSANDRO (*)

Una delle novità più vistose della recentissima (e, anzi, ancora incompiuta) riforma del diritto societario è la figura dei cosiddetti patrimoni destinati a uno specifico affare.

L'articolo 2447 bis Codice civile prevede (alla lettera "a", alla quale intendo più in particolare riferirmi) la possibilità che la società per azioni "stacchi" una parte del proprio patrimonio per destinarlo appunto a uno specifico affare, con conseguenze che possono incidere sul regime di responsabilità fino al limite di una autonomia bidirezionale quasi perfetta delle due masse. Quella generale risponderà di norma solo delle obbligazioni derivanti dalla consueta attività sociale; quella "separata" risponderà corrispondentemente delle sole obbligazioni nascenti dall'"affare speciale".

La divisione del patrimonio sociale in due tronconi è presidiata opportunamente dalla possibilità per i creditori di farvi opposizione. È inoltre prescritto che la deliberazione con la quale viene costituito (di norma: dagli amministratori) il patrimonio separato contenga un "piano economico - finanziario" onde risulti la "congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare".

E questo è bene. Ma basta?

Per rispondere, conviene prendere le mosse da una constatazione. Nel nostro diritto societario, il beneficio della responsabilità limitata si accompagna sempre con la presenza di una serie di regole

le loro rispettive ragioni.

Ciò significa che il patrimonio separato dovrebbe avere al momento della sua costituzione una consistenza netta non inferiore al minimo di capitale prescritto dalla legge. Ma dovrebbe significare altresì, mi sembra, che non inferiore a quel minimo dovrebbe restare anche il patrimonio generale dopo il distacco di quello speciale: non sarebbe infatti corretto continuare a imputare quest'ultima massa patrimoniale a copertura del capitale della società, visto che si tratta di beni stabilmente sottratti ormai alla garanzia dei creditori "generali".

Nel prosieguo, poi, le due masse patrimoniali andrebbero distintamente e pubblicamente (e così, per esempio, negli atti e nella corrispondenza) individuate nella loro consistenza e nelle loro variazioni, applicandosi ad esse separatamente l'obbligo di riduzione per perdite, nonché l'obbligo di cessazione delle corrispondenti attività quando quelle perdite ne avessero intaccato la consistenza minima di legge. E così via.

L'orientamento della nuovissima disciplina non pare però essere in questo senso. Si tratta solo di una scelta del legislatore, che qualcuno potrà approvare e qualcun altro trovare invece criticabile?

A me sembra che non sia così, che ci sia di più. A me sembra che l'indissolubilità del nesso tra responsabilità limitata e regole del capitale sia più di una mera opzione tecnica fino a ieri seguita dal nostro legislatore (ma non solo, vedremo subito, dal nostro). Di un'opzione dunque che oggi possa essere abbandonata, in nome del favor per le imprese e per una loro più agile e articolata possibilità di organizzazione e di frazionamento dei rischi. Credo invece che all'indissolubilità di quel nesso competa lo status di norma giuridica sovraordinata rispetto alla legge interna, in quanto recepita dal diritto europeo, con forza cogente rispetto ai diritti dei singoli Paesi.

Mi riferisco alle direttive di armonizzazione dei diritti societari, e in particolare alla seconda (nella quale sono appunto consacrate le regole del capitale) e alla dodicesima (dedicata alle società unipersonali). In quest'ultima, nell'ammettere, quale alternativa appunto alla società unipersonale, la possibilità di figure simili a quella qui in discorso, ossia di figure di attività imprenditoriali con responsabilità limitata a una frazione del patrimonio del soggetto, si fissa però un confine insuperabile: la limitazione della responsabilità a una parte soltanto del patrimonio deve essere attuata in modo da assicurare garanzie equivalenti a quelle offerte dal patrimonio di una società di capitali (articolo 7).

In altri termini, e guardando il problema da un angolo visuale parzialmente diverso, la funzionalità funzionale che sussiste tra costituzione di un patrimonio separato e strumenti tecnici affini, quali la costituzione di una nuova società, attraverso conferimento o scissione, specificamente destinata all'esercizio di quel ramo di attività, impone, secondo il legislatore comunitario, l'assoggettamento alle stesse regole di garanzia dei terzi.

Che ciò non sia avvenuto nel nostro caso espone il regime dei patrimoni separati dettato dalla riforma alle ben note e gravi conseguenze derivanti dal contrasto della norma nazionale con quella comunitaria.

* Ordinario di Diritto commerciale
Università «La sapienza» - Roma

Il minimo deve valere a garanzia dei creditori

intese a far sì che i creditori, i quali in virtù di quel beneficio non possono far valere le loro ragioni se non sul patrimonio sociale, trovino almeno in quel patrimonio una garanzia seria ed efficace. Sono, se così le si vuol chiamare, le regole del capitale. In sintesi: la società deve costituirsi con un patrimonio la cui consistenza deve essere resa nota pubblicamente e non può scendere sotto un minimo indicato dalla legge; nel corso della vita sociale, numerose e complesse misure di salvaguardia assicurano che l'entità effettiva del patrimonio netto non si discosti troppo per difetto da quella del capitale dichiarato, che se il patrimonio netto scende sotto il capitale minimo di legge la società arresti la propria attività e si ponga in liquidazione, a evitare che il rischio d'impresa cada esclusivamente sul denaro dei creditori, e così via.

Ora la logica sottesa a queste regole vorrebbe che esse non solo trovassero applicazione nella nostra materia, ma anzi trovassero qui applicazione duplice, per così dire. Tanto il patrimonio "generale", quanto quello speciale e separato, invero, costituiscono garanzia autonoma ed esclusiva di una classe di creditori; ed entrambe queste classi dovrebbero avere diritto alla tutela apprestata dalle regole del capitale non solo in modo pieno, ma anche con riferimento autonomo a ciascuna delle masse patrimoniali destinate a garantire

Domani sul Sole-24 Ore / Spazio alla giustizia

Torna «Diritto & sentenze»

Dopo il debutto sul Sole-24 ore di ieri, torna domani «Diritto & sentenze», la sezione, contenuta nel-


la all'analisi delle novità normative, «Diritto & sentenze» fa il punto sulle novità che coinvolgono gli operatori del diritto

quanto avviene nella Ue e ai sempre più frequenti interventi della Corte di giustizia europea e di quella dei diritti dell'uomo. In campo anche valutazioni e spiegazioni sulle numerose novità che provengono dal fronte legislativo. A partire dai nuovi Codici, quello di procedura civile e quello penale, ma anche sulle riforme "di struttura", come quella dell'ordinamento giudiziario e forense e del processo commerciale.

Sotto osservazione le sentenze della Cassazione, ma anche le pronunce di Tar e Consiglio di Stato, con un'attenzione a

le pagine di Norme e tributi, dedicata all'informazione sulla giustizia

Spaziando dalla giurisprudenza



Un grande marchio, una grande azienda, una grande tradizione. Tutto questo è Cirio, dal 1856. Stiamo lavorando e i risultati si vedono:

- Vendite nette mercato Retail* 1° quadrimestre 2004 vs. 1° quadrimestre 2003: +11,3%.
- Su iper e supermercati, quote di mercato aprile 2004 pari al 16,9%: +2,2% vs. gennaio 2004.

* Il canale Retail rappresenta il 90% circa del totale fatturato.

Tutto ciò grazie all'impegno e alla passione dei dipendenti, al supporto dei fornitori e alla fedeltà dei nostri clienti.

Sono dati importanti, che testimoniano la vitalità e le prospettive di crescita del Gruppo. Abbiamo un grande passato, vogliamo costruire un grande futuro.



È passata 'a nuttata.

